

Rassegna Stampa

di Lunedì 19 febbraio 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1+2/3	Il Sole 24 Ore	19/02/2024	<i>La direttiva Ue. Case green, in Italia sotto esame 5 milioni di edifici (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	3
1	Italia Oggi Sette	19/02/2024	<i>Comuni d'Italia, corsa al cloud (T.Cerne)</i>	8
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
1	Italia Oggi Sette	19/02/2024	<i>IA, la rivoluzione che non c'e' (M.Rizzi)</i>	10
Rubrica Sicurezza				
3	Italia Oggi Sette	19/02/2024	<i>Stop ai contenuti illegali online (A.Ciccia Messina)</i>	12
Rubrica Innovazione e Ricerca				
5	Italia Oggi Sette	19/02/2024	<i>Giustizia, tutele ad ampio raggio (M.Rizzi)</i>	14
Rubrica Energia				
2	Il Sole 24 Ore	19/02/2024	<i>Il mercato stima una spesa da 20 a 55mila euro per famiglia (P.Dezza)</i>	16
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	19/02/2024	<i>Professionisti, i nuovi elenchi rivedono i confini (V.Uva)</i>	18
12	Il Sole 24 Ore	19/02/2024	<i>Ordini e associazioni alla prova di sentenze e sviluppi tecnologici (G.Saporito/F.Di Mauro)</i>	20
Rubrica Fisco				
19	Il Sole 24 Ore	19/02/2024	<i>Lavori edilizi, le detrazioni devono essere escluse dall'imponibile aziendale (G.Gavelli)</i>	21

La direttiva Ue Case green, in Italia sotto esame 5 milioni di edifici

Entro il 14 marzo l'ok dell'Europarlamento
Niente automatismi, ogni Paese deciderà
come riqualificare gli immobili energivori

Aquaro, Cecl, Dell'Oste, Latour — pag. 2-3

IL TOTALE

Pagelle energetiche presenti nell'archivio informatico dell'Enea. Dati al 12/2/2024, in % sul totale

Fonte: Slape, Enea

TOTALE

100%



Direttiva case green, in Italia fari puntati su 5 milioni di edifici

Le regole Ue. Entro il 14 marzo l'ok dell'Europarlamento: ogni Paese dovrà decidere come assicurare la riqualificazione degli immobili meno efficienti

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste
Giuseppe Latour**

Ristrutturare gli immobili in classe energetica F e G, rendendoli più efficienti. Con un lavoro di miglioramento della qualità del patrimonio edilizio che parta dalle unità meno performanti: circa 5 milioni di edifici residenziali.

La direttiva europea case green (o meglio, la *Energy performance of buildings directive*, Epubd) si prepara all'entrata in vigore. La sessione plenaria del Parlamento in programma dall'11 al 14 marzo approverà il testo che, dopo un ultimo passaggio in Consiglio, andrà in Gazzetta Ufficiale. L'ok al provvedimento arriva dopo trattative lunghissime e dopo che, un anno fa, il Parlamento europeo ha licenziato la propria posizione negoziale, poi sottoposta al trilemma delle

istituzioni comunitarie.

Rispetto alle bozze di qualche mese fa, i contorni degli obblighi per i proprietari di immobili sono più sfumati. Se prima c'era l'idea di indicare un livello minimo di efficienza energetica da rispettare per tutti gli edifici, l'ultima versione della direttiva fissa termini parecchio diversi. Bruxelles si occuperà solo di stabilire gli obiettivi generali: il modo in cui si arriverà a rispettare i target, invece, sarà definito in autonomia dagli Stati membri.

In base all'articolo 9, l'Italia dovrà ridurre il consumo medio di energia del proprio patrimonio residenziale, a partire dal 2020 - anno dal quale avviare il conteggio - e fino al 2050, quando lo stock abitativo dovrà essere a zero emissioni. Entro il 2030 la riduzione dovrà essere del 16% ed entro il 2035 del 20-22 per cento. Per ri-

spettare questi parametri, il Governo dovrà disegnare una curva progressiva di abbattimento dei consumi.

Senza una classe energetica minima da rispettare, è difficile prevedere quali immobili saranno più colpiti. Analizzando meglio il testo, però, qualche indizio c'è. Un passaggio molto significativo della direttiva spiega che il miglioramento dell'efficienza energetica generale degli immobili residenziali non potrà essere raggiunto solo considerando le prestazioni degli edifici nuovi, che ovviamente tendono ad alzare la media. Infatti i Paesi membri dovranno assicurare che «almeno il 55% della riduzione del consumo di energia primaria sia raggiunto attraverso il rinnovo degli edifici più energivori». Questi edifici, in base alle definizioni della Epubd, costitui-

scono il 43% di immobili meno efficienti. E andranno riqualificati.

In Italia – in base ai dati Istat – ci sono circa 12 milioni di edifici residenziali. Sarà perciò considerato prioritario intervenire sui circa 5 milioni di edifici con le prestazioni peggiori, ognuno dei quali costituito da una o più unità immobiliari.

Una difficoltà pratica sta nel fatto che oggi solo una piccola parte delle abitazioni possiede una pagella energetica, perché la legge ne impone l'elaborazione solo in certi casi (vendita, nuova locazione, ristrutturazione integrale, nuova costruzione e così via) e ne prevede la scadenza dopo dieci anni. Il database dell'Enea contiene oltre 5 milioni di attestati di prestazione energetica (Ape) riferiti ad altrettante unità immobiliari. Il 51,8% di queste ricade nelle due classi energetiche peggiori: la F e la G. Da qui dovranno probabilmente partire i lavori di riqualificazione imposti dalla Epbd, ma il livellamento verso il basso potrebbe essere così esteso da rendere diffici-

le individuare i fabbricati meno performanti. Se guardiamo alle sole pagelle rilasciate nel 2022 in occasione del trasferimento di un immobile, vediamo che addirittura il 63,6% delle case è in classe F e G. Percentuale che scende appena al 58,1% in occasione delle nuove locazioni.

Il perimetro di partenza è molto ampio, dunque. E a complicare ulteriormente la previsione degli effetti c'è il fatto che molti edifici saranno esclusi. A discrezione dei Paesi membri, possono essere esentati gli immobili oggetto di vincolo puntuale o d'area, gli edifici religiosi, quelli temporanei, i fabbricati destinati all'agricoltura, le seconde case usate per meno di quattro mesi all'anno, gli edifici autonomi con una superficie inferiore ai 50 metri quadrati, gli immobili delle forze armate e con scopi di difesa.

Alcune di queste esclusioni sono applicabili a milioni di immobili. Basti pensare, rispetto ai vincoli, che secondo l'Istat 3,1 milioni di edifici resi-

denziali sono stati costruiti prima del 1945 (di questi, addirittura 1,8 milioni prima del 1918). E, in base ai dati Enea, gli edifici ante-1945 sono quelli che nel 2022 hanno ottenuto i voti peggiori, con il 67% di classi F e G.

Sarà determinante allora capire come l'Italia riceverà le nuove regole e quali saranno le risorse disponibili e i meccanismi di agevolazione (si veda l'articolo a fianco). A livello di interventi raccomandati nell'ambito degli Ape, la coibentazione di tetti e pareti è di gran lunga prevalente (65,1%), seguita dal cambio delle finestre (14,5%) e dagli interventi sugli impianti di riscaldamento (11,8%). Se questi sono i lavori "taglia-sprechi" da cui partire, ci sarà ancora spazio per la messa in sicurezza antisismica e le ristrutturazioni generiche, le cui agevolazioni servono anche a evitare il nero? La risposta non è banale, soprattutto alla luce della pesante eredità lasciata dal superbonus sulle casse pubbliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro il 2030 l'Italia dovrà ridurre del 16% sul 2020 il consumo medio di energia del patrimonio residenziale

**Il 51,8% delle unità è nelle classi energetiche peggiori (F e G)
Il dato sale al 67% tra i fabbricati ante-1945**

Il Sole
24 ORE
del lunedì

La direttiva Ue Case green. In Italia sotto esame 5 milioni di edifici

Sotto i 25 anni scompare il contante


Ente alla svelta: al governo, una proposta delle riunioni per gli aiuti

Direttiva case green. In Italia fari puntati su 5 milioni di edifici

Il mercato stima una spesa di 20 a 55 mila euro per famiglia

Il mercato stima una spesa di 20 a 55 mila euro per famiglia

Il mercato stima una spesa di 20 a 55 mila euro per famiglia



Giovedì in edicola la guida aggiornata agli sconti 2024

Dal superbonus del 70% fino al bonus giardini

L'era del superbonus è arrivata alla fine. La maxi-agevolazione al 90 e al 110% è andata in pensione alla fine del 2023, senza che il decreto 212/2023

sia intervenuto per allungarne i termini. Dal 2024 diventa uno sconto ordinario, al 70 per cento. Così, per massimizzare i vantaggi fiscali legati alle ristrutturazioni, diventa essenziale analizzare anche le altre detrazioni. A partire

da quelle per i lavori più pesanti, come il sismabonus o l'ecobonus condominiale. Tutti temi analizzati nella nuova guida sui bonus casa.

In edicola giovedì 22 febbraio con il quotidiano a 1 euro

LE RACCOMANDAZIONI


Gli interventi migliorativi suggeriti a margine della redazione degli Ape nel 2022 per gli edifici residenziali. In %



Il quadro


IL TOTALE

Pagelle energetiche presenti nell'archivio informatico dell'Enea. Dati al 12/2/2024, in % sul totale e numero di Ape




I VOTI PER EPOCA DI COSTRUZIONE

Ape rilasciati nel 2022 in base al momento di ultimazione dell'edificio



LE PAGELLE PER MOTIVAZIONE


Ape rilasciati nel 2022 in base al motivo per cui è stato redatto il certificato



Fonte: Siape, Enea


LA MAPPA PER ZONA CLIMATICA

La classificazione del territorio nazionale per aree climatiche



IL DETTAGLIO

Gli Ape rilasciati nel 2022 in base alla zona climatica dell'edificio





apag. 7

**Pagina a cura
DI TANCREDI CERNE**

Il Pnrr dà un svecchiata alla pubblica amministrazione. Nel 2023 il 94% dei comuni italiani ha presentato piani di migrazione al cloud nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza. Un numero importante che va ad unirsi a una fetta consistente di enti comunali (68% del totale) che detiene ormai tutto il proprio portafoglio di programmi gestionali operanti in remoto. Ma c'è bisogno di scardinare la resistenza al cambiamento da parte dei dipendenti pubblici e offrire loro una formazione strutturata all'utilizzo dei nuovi software. Sono questi alcuni dei risultati emersi dalla ricerca degli Osservatori digital innovation della school of management del Politecnico di Milano, svolta in collaborazione con AssoSoftware e con l'Osservatorio agenda digitale, attraverso i dati raccolti da un campione di 193 comuni distribuiti su e giù per lo stivale. Il Pnrr ha segnato un punto di svolta, ma la strada per una piena trasformazione della pubblica amministrazione è ancora lunga.

Dall'analisi condotta dai ricercatori è emerso che oltre l'80% dei comuni ha adottato software di gestione ammini-

Irisultati emersi dagli osservatori del Politecnico di Milano: a spingere sono i fondi del Pnrr

Comuni d'Italia, corsa al cloud

Il 94% ha nuovi piani per sistemi di archiviazione online

strativa e contabile mentre il 60% si è dotato di programmi per la gestione documentale, workflow e gestione delle risorse umane. Meno frequente, invece, l'utilizzo di soluzioni per la gestione della relazione con il cittadino (56%) e le attività di pianificazione e controllo (36%). Non solo. Nel 52% dei casi, i comuni hanno preferito adottare suite integrate per una parte o per tutte le soluzioni introdotte a supporto dei progetti, mentre il restante 48% detiene soluzioni stand-alone, ovvero isolate, che non comunicano tra di loro.

Nonostante la disponibilità di strumenti risulti elevata, dunque, esiste ancora uno spazio significativo di lavoro dal punto di vista dell'integrazione dei software e, quindi, dei flussi di lavoro. "Introdurre soluzioni software, integrarle e mantenerle richiede competenze tecniche e di governance dell'IT non semplici da reperire e internalizzare", ha avvertito Pierfrancesco Angelelli, presidente di AssoSoftware. "Oggi, l'85% dei comuni italiani dichiara di affidarsi a fornitori di software per sopperire a una mancanza di competenze tecniche interne". Per ottenere il massimo risultato dall'implementazione delle nuove tecnologie, quindi, è necessario adottare un processo di formazione del personale

all'utilizzo dei software. E proprio qui sta il tallone d'Achille della pubblica amministrazione. In base alle rilevazioni dello studio, infatti, nel 2023 solo un terzo dei comuni di piccole dimensioni ha formato il personale all'utilizzo di software gestionali, contro il 46% di quelli di dimensioni medio-grandi. I comuni con più di 20.000 abitanti tendono, più degli altri, a personalizzare le soluzioni software per rispondere a esigenze di processo, ma solo nel 26% dei casi ha rivisto tutti o parte dei processi per adattarli ai flussi di attività proposti dalle applicazioni. E oltre la metà dei comuni più piccoli non ritiene necessari cambiamenti a seguito dell'introduzione di software gestionali. "La pubblica amministrazione italiana sta vivendo un momento di accelerazione della digitalizzazione grazie ai miliardi stanziati dal Pnrr. In questo contesto, i software gestionali rappresentano una colonna portante di questo percorso nell'ambito della gestione dei processi degli enti locali e dei servizi a cittadini e imprese", ha aggiunto Marina Natalucci, responsabile della ricerca.

Nonostante i diversi livelli di maturità riscontrati nei comuni italiani nell'utilizzo dei software gestionali, non c'è dubbio in relazione ai benefi-

ci: una maggiore visibilità e tracciabilità dei processi (indicata come beneficio nel 71% dei casi), la qualità e l'efficienza degli stessi (69%), la riduzione degli errori (63%) con impatti diretti sulla rapidità di risposta al cittadino, l'aggiornamento dei dati in tempo reale (62%), il supporto a modalità di lavoro nuove nell'organizzazione (62%) e l'unicità delle informazioni a supporto delle decisioni (62%). Diversamente da quanto emerso nell'analisi dei benefici, se si osservano le principali criticità riscontrate dagli enti locali, emergono differenze tra i comuni di piccole e medio-grandi dimensioni. Tra i primi, in particolare, la mancanza di personale dedicato e di competenze specifiche unita agli elevati costi di implementazione e alla resistenza al cambiamento sono tra i principali freni a un'adozione matura di queste soluzioni. Al contrario, i comuni medio-grandi, caratterizzati da una maggiore struttura operativa, devono affrontare complessità di tipo organizzativo: la resistenza al cambiamento passa al primo posto seguita dalla mancanza di competenze specifiche, dallo scarso coinvolgimento delle persone chiave all'interno dell'organizzazione e, da un punto di vista più tecnico, dalla frammentazione applicativa.

© Riproduzione riservata




Le criticità nell'adottare un software

Comuni piccoli (fino a 20.000 abitanti)



Comuni medio-grandi (più di 20.000 abitanti)



Campione: 821 Comuni della Pubblica Amministrazione - survey di rilevazione ricerca AssoSoftware 2023 - in collaborazione con Cisa, Agenda Digitale



IA, la rivoluzione che non c'è

Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act) avrà un impatto nullo sullo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie informatiche. Ecco perché

Intelligenza artificiale, la rivoluzione regolamentare che non c'è. Il tanto atteso regolamento sull'intelligenza artificiale (AI Act), definito dai legislatori europei come la prima legge al mondo che disciplina il funzionamento dei sistemi di IA, sembra lontano dall'essere una norma impregnante che andrà a impattare lo sviluppo della tecnologia. Tanto che è la stessa Commissione europea a sottolineare come "la maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale presenta rischi minimi o nulli" ed è quindi escluso dai contenuti del regolamento. I fornitori di modelli gratuiti e open-source sono esentati dalla maggior parte delle obbligazioni. Il regolamento, in aggiunta, non si applicherà alle attività di ricerca, sviluppo e di prototipi precedenti la commercializzazione.

Il testo in arrivo si applicherà a un numero limitato di sistemi di intelligenza artificiale

IA, la rivoluzione che non c'è: il regolamento Ue è per pochi

Rizzi alle pagine 4 e 5

Pagina a cura
di **MATTEO RIZZI**

Intelligenza artificiale, la rivoluzione regolamentare che non c'è. Il tanto atteso regolamento sull'intelligenza artificiale (AI Act), definito dai legislatori europei come la prima legge al mondo che disciplina il funzionamento dei sistemi di IA, sembra lontano dall'essere una norma impregnante che andrà a impattare lo sviluppo della tecnologia. Tanto che è la stessa Commissione europea a sottolineare come "la maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale presenta rischi minimi o nulli" ed è quindi escluso dai contenuti del regolamento. Tuttavia, è altrettanto importante ricordare che il testo si preme di indirizzare i potenziali rischi derivanti dall'intelligenza artificiale in relazione alla salute, la sicurezza e i diritti fondamentali, così come tutela anche la democrazia, lo stato di diritto e l'ambiente.

Il testo definitivo è stato approvato il 2 febbraio 2024 dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea (Coreper I), il principale organo preparatorio del Consiglio Ue, e ora dovrà essere approvato formalmente dal Consiglio e anche dalla plenaria del Parlamento europeo in aprile. Ma nonostante siano ancora necessari alcuni passaggi formali prima che il testo dell'AI act sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ue, la versione del testo

ad oggi pervenuta è quella definitiva a cui si è giunti all'inizio di dicembre dopo lunghi negoziati all'interno del trilatero tra Consiglio, Parlamento e Commissione.

I soggetti interessati. Il regolamento si applicherà sia agli attori pubblici che privati all'interno e all'esterno dell'Ue, purché il sistema di intelligenza artificiale sia posto sul mercato dell'Unione o il suo utilizzo interessi persone situate nell'Ue.

Ciò può riguardare sia i fornitori (ad esempio, uno sviluppatore di uno strumento di screening dei CV) che gli utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio (ad esempio, una società che acquista questo strumento di screening). Gli importatori di sistemi di intelligenza artificiale dovranno, inoltre, garantire che il fornitore straniero abbia già effettuato la procedura di valutazione della conformità appropriata, porti la marcatura di conformità europea (CE) e sia accompagnato dalla documentazione e dalle istruzioni d'uso richieste.

I fornitori di modelli gratuiti e open-source sono esentati dalla maggior parte delle obbligazioni, esenzione che comunque non copre le obbligazioni per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale a uso generale con rischi sistemici. Il regolamento, in aggiunta, non si applicherà alle attività di ricerca, sviluppo e di prototipi precedenti la commercializzazione. Inoltre, il regolamento esclude i sistemi di intelligenza

artificiale a scopo esclusivamente militare, di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente dal tipo di entità che svolge tali attività.

I modelli GpAI. Oltre ai sistemi di AI ad alto rischio e quelli proibiti (si veda pagina seguente), il regolamento assegna regole speciali per i modelli GpAI (modelli generali), quei modelli addestrati su una grande quantità di dati su larga scala, in grado di eseguire una serie di compiti e che possono essere integrati in altri sistemi di intelligenza artificiale, alcuni esempi sono proprio ChatGpt di OpenAI o Bard (ora Gemini) di Google. Alcuni di questi modelli generali, inoltre, creano un "rischio sistemico" e quindi soggetti a requisiti ancora più stringenti.

Gli obblighi per i modelli GpAI (articoli 52a-52e), includono requisiti di trasparenza lo sviluppo e la messa a disposizione, su richiesta, di documentazione tecnica all'Ufficio AI istituito in sede Ue e alle autorità nazionali competenti. Includono anche la fornitura di informazioni e documentazione ai fornitori a valle ai fini del rispetto della legge sull'AI. Per quanto riguarda il diritto d'autore, il regolamento stabilisce che i fornitori di modelli GpAI dovranno attuare una politica per rispettare la normativa dell'Unione sul diritto d'autore, nonché rendere pubblicamente disponibile una sintesi sufficientemente dettagliata del contenuto utilizzato per la formazione del modello di IA.

I requisiti aggiuntivi per i

modelli con rischi sistemici, includono la notifica alla Commissione europea della presenza di un rischio sistemico nel proprio modello, la valutazione del rischio e la conseguente adozione di misure di mitigazione del rischio, la garanzia di un livello adeguato di protezione della sicurezza informatica e la segnalazione di incidenti gravi all'Ufficio AI e alle autorità nazionali competenti. Il rispetto di questi requisiti può essere raggiunto attraverso codici di condotta, che saranno sviluppati dall'industria, con la partecipazione degli stati membri (attraverso il Consiglio sull'IA istituito in sede Ue) e facilitati dall'AI Office.

Attualmente, la classificazione dei modelli GpAI con rischi sistemici dipende dalla capacità, sia sulla base di una soglia quantitativa della quantità cumulativa di calcolo utilizzato per l'addestramento misurato in Flop (FLoating point Operations Per Second indica il numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo dalla Cpu), sia su una decisione di designazione individuale della Commissione che tiene conto dei criteri elencati nell'allegato IXc (ad esempio il numero di parametri, la qualità e la dimensione del set di dati, le modalità di input e output o le misure di portata negli utenti aziendali). La soglia Flop iniziale è stata fissata a 10^{25} , tuttavia, la Commissione sarà obbligata ad adattare la soglia alla luce dell'evoluzione degli sviluppi tecnologici.

© Riproduzione riservata

INNOVAZIONE

I punti chiave del regolamento sull'intelligenza artificiale (AI Act)

Definizione	Per “sistema di intelligenza artificiale” si intende un sistema basato su una macchina progettato per operare con vari livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo l’implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dagli input ricevuti, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali
Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Si applica lungo la catena del valore dell’IA: a fornitori (cioè, sviluppatori e aziende che istruiscono lo sviluppo), importatori, distributori, produttori e utilizzatori (cioè, utenti commerciali) di determinati sistemi di intelligenza artificiale • Colpiti anche imprese e individui al di fuori dell’Ue che “per la prima volta mettono sul mercato” o installano per primi sistemi di intelligenza artificiale nell’Ue
Categorie di rischio	<p>Più alto è il rischio, più severe sono le regole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono vietati i sistemi di intelligenza artificiale che presentano un “rischio inaccettabile” • Alcuni sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli che interagiscono direttamente con le persone, sono soggetti ad obblighi di trasparenza • Se un sistema di intelligenza artificiale non rientra in nessuna delle categorie di rischio, non è soggetto all’AI Act: l’Ue prevede che la maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale ricada in questa categoria
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • 35 milioni di euro o il 7% del fatturato annuo globale per la violazione delle regole sui sistemi di intelligenza artificiale vietati • 15 milioni di euro o il 3% del fatturato annuo globale per le violazioni di altri obblighi • 7,5 milioni di euro o l’1% del fatturato annuo globale per la fornitura di informazioni errate
Scadenze	<p>Periodo di transizione di due anni per la conformità a partire dall’entrata in vigore, ad eccezione...</p> <ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di intelligenza artificiale vietati saranno banditi da 6 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento • Le regole per l’IA a scopi generali si applicheranno 12 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento • L’applicazione e l’implementazione dell’AI Act a livello nazionale saranno gestite dalle autorità designate dallo stato membro pertinente
Governance	<ul style="list-style-type: none"> • Un Ufficio AI dell’Ue si occuperà dell’impostazione degli standard, dell’applicazione e delle attività amministrative a livello dell’Ue • Un Consiglio AI dell’Ue faciliterà l’applicazione coerente ed efficace • Sarà istituito un panel scientifico di esperti indipendenti con “competenze scientifiche o tecniche aggiornate”



Le principali prescrizioni contenute nel Digital service Act, efficace dal 17 febbraio 2024

Stop ai contenuti illegali online

Segnalazioni e rimozioni rapide, e-commerce più tracciato

Pagina a cura di

ANTONIO CICCIA MESSINA

Pugno duro contro i contenuti digitali illegali (ma niente obbligo generale di vigilanza per i provider) e pubblicità online sempre riconoscibile e trasparente (stop a dark pattern e ad agguati con pop up commerciali). Sono queste le principali prescrizioni contenute nel Regolamento Ue sui servizi digitali (Digital service Act, Dsa) n. 2022/2065, efficace dal 17 febbraio 2024.

La legge europea sui servizi digitali impone anche maggiore tracciabilità degli operatori di commercio elettronico, obblighi di sicurezza di default per i grandi della rete e una sfera di tutela rinvigorita per i minori di età.

Provider. Le norme del Dsa interessano quattro categorie di soggetti.

In dettaglio abbiamo, innanzi tutto, gli intermediari, che offrono infrastrutture di rete, compresi i servizi di semplice conduit (ad esempio accesso a Internet, reti per la distribuzione di contenuti, hotspot WiFi), servizi di catching (ad esempio archiviazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni) e servizi di hosting (ad esempio servizi di web hosting).

La seconda categoria comprende le piattaforme online gestite da fornitori che mettono in contatto venditori e consumatori, come i mercati online, gli app store, le piattaforme di collaborative economy e le piattaforme di social media.

Tra le piattaforme online una speciale disciplina, considerato il livello di rischio, si applica a quelle di dimensioni molto grandi (Vlop), con almeno 45 milioni di destinatari attivi per mese nell'Ue (10% della popolazione Ue).

Ultimo gruppo è quello dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (Vlose), cui si assegnano maggio-

ri incombenze a proposito del contrasto di contenuti illegali online.

Tutti i fornitori che offrono i loro servizi di intermediazione online nell'Ue, compresi quelli stabiliti al di fuori dell'Unione, sono obbligati al rispetto del Dsa.

Contenuti illegali. Il Dsa detta disposizioni per contrastare beni, servizi o contenuti illegali online.

Viene confermato il principio generale per cui i prestatori di servizi intermediari non sono soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale e neppure a un obbligo generale di accertamento attivo dei fatti o a un obbligo generale di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.

Sul punto, sono chiarite le condizioni alle quali i prestatori di servizi intermediari sono esentati da responsabilità per i contenuti caricati in rete (non devono, in sostanza, svolgere un ruolo attivo nel controllo delle informazioni veicolate online).

Peraltro, ciò non preclude la possibilità per gli intermediari di svolgere indagini su basi volontarie. Vengono, comunque, ribaditi gli obblighi di segnalazione all'autorità giudiziaria e sono rafforzate le norme sulla moderazione dei contenuti online.

Dal canto loro, piattaforme online (ad esempio i social media) e i motori di ricerca online devono adottare misure per proteggere i loro utenti da contenuti, beni e servizi illegali.

È introdotto anche un nuovo meccanismo che consente agli utenti di segnalare facilmente tali contenuti e le piattaforme possono cooperare con i "segnalatori attendibili".

Il Dsa istituisce, poi, una procedura di "segnalazione e azione", in base alla quale gli utenti avranno il potere di segnalare i contenuti illegali online e di farli rimuovere rapidamente.

Ai soggetti segnalati spetta, peraltro, il diritto di contestare le decisioni di modera-

zione dei contenuti delle piattaforme anche avvalendosi di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie o rivolgendosi a un'autorità giudiziaria.

Di diretto impatto sull'e-commerce è la carrellata di nuovi obblighi in materia di tracciabilità di chi opera nei mercati online.

Pubblicità online. La parola d'ordine è trasparenza, da riferire sia ai sistemi di raccomandazione (referenze, recensioni) sia alla pubblicità online.

Per la pubblicità, in particolare, i fornitori di piattaforme online devono fornire a chi naviga in rete informazioni personalizzate, in base alle quali far capire quando e per conto di chi è presentata la pubblicità.

Queste informazioni devono essere di immediata evidenza, mediante contrassegni visivi o audio standard, chiaramente identificabili e inequivocabili per il destinatario medio del servizio, adatte alla natura dell'interfaccia online del singolo servizio.

Non si possono, in ogni caso, indirizzare messaggi pubblicitari profilati sulla base di dati personali di minori o di dati sensibili (ad es. orientamento sessuale, religione ed etnia).

Inoltre, non si deve utilizzare l'interfaccia online (evidenziando alcune opzioni cliccabili e nascondendone altre) per influenzare il comportamento degli utenti (ad esempio nelle decisioni di acquisto), vale a dire sono vietati i "dark pattern".

Sui mercati online le informazioni fornite dagli operatori di e-commerce devono essere affidabili e, a prevenzione di abusi, è prevista la possibilità di controlli a campione.

Rischi sistemici. Le Vlop e i Vlose sono assoggettati a obblighi più rigorosi allo scopo di prevenire rischi sistemici, quali la diffusione di contenuti illegali, comprese fake news, gli effetti negativi sui diritti fonda-

mentali, su elezioni politiche e sulla violenza di genere o sulla salute mentale. Dovranno svolgere una valutazione annuale dei rischi dei loro servizi e adattare la loro progettazione o i loro algoritmi per limitarne l'impatto ed essere soggetti a revisioni e audit indipendenti. Inoltre, devono adottare misure per limitare le minacce alla sicurezza pubblica o alla salute (ad esempio disinformazioni in caso di pandemie).

Dovranno inoltre consentire l'accesso ai loro dati e algoritmi alle autorità di controllo.

Sanzioni. L'articolo 52 del Dsa rinvia alla legislazione degli stati membri la disciplina delle sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Tra questi troviamo, ad esempio, gli obblighi delle piattaforme online di: presentare la pubblicità non camuffata; far capire agli utenti sul perché, proprio loro, vedono comparire un determinato banner pubblicitario; non presentare pubblicità basata sulla profilazione di dati sensibili, biometrici o genetici.

Oltre a queste prescrizioni si possono anche ricordare il divieto per le piattaforme online di presentare pubblicità con profilazione di dati di minori di età e gli obblighi, sempre per le piattaforme online, di dare spazio solo a operatori identificati di commercio elettronico e di raccogliere l'impegno di questi ultimi ad offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme del diritto dell'Unione.

In Italia la materia è regolata dal dl 123/2023. Quanto alla determinazione della misura delle sanzioni, viene previsto un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale dell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento.

Più tenue la sanzione (fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale) è prevista per la mancata cooperazione in caso di richiesta di

informazioni e ispezioni da parte dell'autorità di controllo.

Le sanzioni sono di competenza dell'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), la quale, nell'irrogazione delle stesse, dovrà tenere conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conse-

guenze, della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni.

In campo civilistico, gli utenti, lesi da una violazione del Dsa, hanno il diritto di chiedere il risarcimento dei danni.

In Italia. L'Agcom è stata individuata coordinatore dei

servizi digitali per l'Italia (articolo 15 del dl 123/2023).

In base all'articolo 49 del regolamento Ue, il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del Dsa.

Il successivo articolo 51 elenca i poteri del coordinato-


re, tra cui sono inclusi: poteri di indagine, mediante acquisizione di informazioni e ispezioni; poteri correttivi, come ordinare la cessazione di violazioni; poteri sanzionatori, nonché misure provvisorie e penalità giornaliere in caso di inosservanza degli ordini di fornire informazioni.

© Riproduzione riservata

Il regolamento in pillole

Contenuti illegali on line	<ul style="list-style-type: none"> • Possibili indagini dei provider su base volontarie • Più facili le segnalazioni degli utenti • Accreditati i "segnalatori attendibili" • Rimozione rapida con la procedura di "segnalazione e azione"
E-commerce	<ul style="list-style-type: none"> • Tracciabilità degli operatori • Affidabilità delle informazioni diffuse
Pubblicità on line	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza sull'inoltro di messaggi personalizzati • Divieto di messaggi personalizzati sulla base di profilazione di dati di minori e di dati sensibili • Divieto di dark pattern
Rischi sistemici	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori di dimensioni molto grandi tenuti a una valutazione dei rischi annuale • Trasparenza sugli algoritmi usati • Misure ad hoc contro fake news e inquinamento elezioni
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Di competenza dell'Agcom, designata quale ente coordinatore dei servizi digitali

Ai soggetti segnalati spetta il diritto di contestare le decisioni di moderazione dei contenuti delle piattaforme, rivolgendosi a un'autorità giudiziaria o avvalendosi di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie



INNOVAZIONE*I sistemi utilizzati dalle autorità nell'applicazione della legge sono classificati ad alto rischio*

Giustizia, tutele ad ampio raggio

Pagina a cura
di **MATTEO RIZZI**

I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dalle autorità di applicazione della legge per fini investigativi e giudiziari (prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati) sono considerati ad alto rischio e devono soddisfare rigorosi criteri per garantire l'accuratezza, la trasparenza e la tutela dei diritti fondamentali. Lo prevede il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che definisce una serie di prescrizioni nell'ambito di utilizzo dei sistemi all'interno del funzionamento della giustizia.

L'imposizione centrale del regolamento è quella di regolare l'intelligenza artificiale in relazione alla sua potenziale capacità di arrecare danni alla società, seguendo un approccio "basato sul rischio": tanto maggiore è il rischio, tanto più rigorose sono le norme applicate. Nel caso di rischio elevato, quindi, secondo una lista inserita nell'Allegato 3 del regolamento, i sistemi dovranno essere sottoposti a una procedura rafforzata per essere immessi nel mercato dell'Unione europea. Tale procedura prevede, tra l'altro, una valutazione di conformità prima della distribuzione, la conservazione degli accessi per almeno 6 mesi, la conservazione delle informazioni per almeno 10 anni, la registrazione in una banca dati dell'Ue, l'adozione di azioni correttive

nel caso di non conformità.

L'utilizzo dell'IA nella giustizia. "Date le loro funzioni e responsabilità, le azioni delle autorità di polizia che coinvolgono determinati utilizzi di sistemi di intelligenza artificiale sono caratterizzate da un significativo squilibrio di potere e possono portare a sorveglianza, arresto o privazione della libertà di una persona naturale, così come ad altri impatti negativi sui diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", recita il preambolo del regolamento. In particolare, un sistema di IA "potrebbe individuare persone in modo discriminatorio o in modo errato o ingiusto" se non è addestrato con dati di alta qualità, non soddisfa requisiti adeguati in termini di prestazioni, accuratezza o robustezza, o non è stato progettato e testato correttamente prima di essere messo sul mercato o in servizio.

Di conseguenza, l'esercizio di importanti diritti fondamentali procedurali, come il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, così come il diritto di difesa e la presunzione di innocenza, "potrebbero essere ostacolati", quando tali sistemi di intelligenza artificiale "non sono sufficientemente trasparenti, spiegabili e documentati". Il regolamento, quindi, classifica come ad alto rischio l'utilizzo di sistemi di intelligenza nel contesto dell'applicazione della legge.

Quali caratteristiche devono avere tali sistemi per garantire il rispetto dei principi della Carta Ue? È necessaria l'accuratezza, l'affidabilità e la trasparenza che sono "particolarmente importanti per evitare impatti negativi, mantenere la fiducia del pubblico e garantire la responsabilità e il risarcimento efficace".

La lista dei sistemi ad alto rischio include strumenti utilizzati dalle autorità di polizia o da agenzie, uffici o organismi dell'Unione per valutare il rischio che una persona possa diventare vittima di reati. Questi strumenti comprendono poligrafi e dispositivi simili, utilizzati per valutare l'affidabilità delle prove durante indagini o processi penali. Inoltre, sono considerati strumenti ad alto rischio "nella misura in cui non sia vietato dal regolamento" quei sistemi utilizzati nel contesto dell'individuazione, indagine o procedimento penale dei reati che valutano il rischio che una persona commetta o ripeta reati, a condizione che non si basino esclusivamente sul profiling o sulla valutazione della personalità o del comportamento criminale passato.

Il testo del regolamento esclude espressamente dai sistemi ad alto rischio quelli specificamente destinati ad essere utilizzati per procedimenti amministrativi da parte delle autorità fiscali e doganali nonché da parte delle unità di intelligence finanziaria che svolgono compiti am-

ministrativi di analisi delle informazioni ai sensi della legislazione dell'Unione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Le eccezioni. Considerando le specificità delle autorità di contrasto e la necessità di preservare la loro capacità di utilizzare l'intelligenza artificiale, il testo del regolamento ha previsto diverse modifiche alla proposta della Commissione relative all'uso dei sistemi di IA. Ad esempio, è stata introdotta una procedura di emergenza che consente alle forze dell'ordine di utilizzare strumenti di IA ad alto rischio che non hanno superato le procedure di valutazione della conformità in caso di urgenza.

Tuttavia, si prevede anche un meccanismo specifico per garantire che i diritti fondamentali siano sufficientemente tutelati da eventuali abusi dei sistemi di IA. Inoltre, per quanto riguarda l'uso di sistemi di identificazione biometrica in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico, il testo chiarisce gli obiettivi in cui tale uso è strettamente necessario per scopi di contrasto e per i quali le autorità dovrebbero quindi essere eccezionalmente autorizzate a utilizzare tali sistemi. Il regolamento prevede garanzie aggiuntive e limita tali eccezioni ai casi di vittime di determinati reati come gli attacchi terroristici, e alla ricerca di persone sospettate dei crimini più gravi.

— © Riproduzione riservata —

**L'approccio
basato sul rischio
regola l'IA in
relazione alla sua
potenziale
capacità di
arrecare danni
alla società**

La classificazione dei livelli di rischio dell'IA

Nessun o rischio minimo: sistemi che non sono compresi nelle categorie successive. Non soggetti al regolamento.

Esempio: sistemi IA per il filtro delle mail spam

Rischio limitato: gli obblighi di trasparenza variano a seconda del sistema di IA, ma in generale i fornitori/sviluppatori devono assicurarsi che l'individuo sia consapevole che l'interazione, il contenuto, la decisione, l'output, ecc. siano creati dall'intelligenza artificiale.

Esempi: chatbot; generatori di testi, video, immagini audio; sistemi per creare content che possono essere "deep fake"; sistemi per il riconoscimento delle emozioni o categorizzazioni biometrica

Alto rischio: sistemi specificamente elencati come ad alto rischio nel regolamento - in generale, si tratta di sistemi che creano un rischio elevato per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone. Sono soggetti a requisiti di conformità che coprono sette aree: 1) Sistemi di gestione del rischio; 2) Principi di governance e gestione dei dati; 3) Documentazione tecnica; 4) Tracciabilità; 5) Trasparenza/fornitura di informazioni agli utilizzatori; 6) Sorveglianza umana; 7) Accuratezza, robustezza e sicurezza informatica.

Esempi: sistemi usati per l'identificazione biometrica con scopo di categorizzazione; gestione di infrastrutture critiche come traffico, acqua, gas elettricità; nell'istruzione per test di ammissione o monitoraggio; nel lavoro nei casi di reclutamento o promozione

Rischio inaccettabile - sistemi vietati: rappresentano una minaccia per le persone e quindi vietati, come definito nell'articolo 5 del regolamento.

Esempi: sistemi che categorizzano le persone in base ai loro dati biometrici per dedurre o inferire razza, opinioni politiche, credenze religiose; sistemi che valutano o classificano le persone in base al comportamento creando un "punteggio sociale" che porta a un trattamento dannoso o sfavorevole



Il mercato stima una spesa da 20 a 55mila euro per famiglia

Gli operatori

La sostenibilità già scontata nei prezzi: salgono i valori delle costruzioni più efficienti

Paola Dezza

La modifica più importante è stato il superamento delle rigidità della classificazione dello stock immobiliare. A partire dalle classi per gli attestati di prestazione energetica. Modifica che ha rivoluzionato lo scenario.

«Secondo il nuovo testo, l'efficiamento energetico degli edifici non si baserà più sull'attuale classificazione contenuta nelle certificazioni energetiche ma su obiettivi medi di riduzione dei consumi, che andranno a interessare quote differenti dello stock in relazione alle peculiarità immobiliari di ogni Paese» dice Francesca Zirnststein, direttore generale di Scenari Immobiliari. Quote di stock immobiliare che verranno definite sulla base delle caratteristiche del patrimonio edilizio, del nuovo sistema nazionale di classificazione energetica e delle strategie di ristrutturazione da pianificare a livello nazionale e declinare a livello locale. C'è stato quindi il superamento degli obiettivi fissati per classi energetiche, trasformati in obiettivi di riduzione dei consumi, di-

pendentemente dalla composizione del patrimonio immobiliare.

«Siamo tra i Paesi europei messi peggio perché il nostro patrimonio immobiliare è vecchio - dice Antonio Intini, chief business officer di Immobiliare.it -. L'obiettivo resta sfidante comunque. E il mercato ha già dato alcuni responsi. Abbiamo verificato come si sono evoluti i prezzi classificandoli in tre gruppi in base alle fasce energetiche: classe A, classi B, C e D e poi F e G. Negli ultimi due anni e mezzo gli immobili in fascia alta hanno visto in media un aumento dei prezzi del 13%, la seconda fascia del 10% e le ultime due categorie hanno visto valori fermi. La forbice si allarga nelle previsioni. Il mercato ha quindi già iniziato a scontare questa direttiva».


Prezzi che sono sotto pressione anche per via delle tensioni provocate dall'aumento dei tassi di interesse. Tanto che le compravendite sono diminuite, in base ai dati dell'Osservatorio dell'agenzia delle Entrate, del 16% e del 10,4% rispettivamente nel secondo e terzo trimestre 2023 (ultimi dati disponibili).

La scelta di eliminare le classi energetiche «permette una pianificazione e un dimensionamento degli obiettivi declinato sulle caratteristiche dello stock immobiliare dei paesi più facilmente raggiungibile» dice Zirnststein. Il team di Scenari Immobiliari ha provato a quantificare l'investimento necessario partendo dalla stima dello stock. «Ci siamo dati come obiettivo il

salto di una o tre classi energetiche armonizzate, in modo da rispondere alle indicazioni della direttiva con il fine di avere in ogni classe energetica la stessa quota percentuale di immobili - spiega Zirnststein -. Attualmente nelle tre classi più energivore E, F, e G ricade poco meno del 70% del patrimonio residenziale nazionale». Le classi sono state armonizzate rendendo omogeneo il numero di immobili per ciascuna categoria, come suggerito dalla direttiva stessa. «Applicando costi unitari di riqualificazione energetica, differenziati per tipologia immobiliare, per caratteristiche fisiche e per volontà di salto di classe - dicono sempre da Scenari Immobiliari -, stimiamo un investimento complessivo tra i 1.100 miliardi di euro (sulla base del concetto di armonizzazione) e 1.750 miliardi (patrimonio complessivo nell'attuale classificazione). La parte residenziale va da 550 a mille miliardi. Il tutto da realizzare in dieci anni. È molto ma non è un obiettivo impossibile se consideriamo i numeri di Ance per gli investimenti in manutenzione straordinaria (190 miliardi nel 2023)».

Per raggiungere gli obiettivi al 2033 quanto peserà la direttiva sulle tasche delle famiglie? «Naturalmente dipende dagli immobili, tra 20 e 55mila euro circa. Non stiamo facendo riferimento alla possibilità di raggiungere la neutralità, NZEB, consumo energetico tendente a zero, ma di rispondere alle indicazioni dell'Europa», concludono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA FOTOGRAFIA

Il patrimonio

Dai dati di Scenari Immobiliari emerge che lo stock real estate italiano è pari a 67 milioni di unità, di cui 35 milioni circa sono residenze. La superficie lorda, stimata, è di 10 miliardi di metri quadrati

La manutenzione

Secondo Ance nel 2023 sono stati spesi in Italia 190 miliardi di euro per manutenzione straordinaria di abitazioni ed edifici non residenziali pubblici e privati

La riqualificazione

Secondo la direttiva europea gli edifici residenziali esistenti dovranno ridurre del 16% il consumo energetico entro il 2030 e del 20-22% entro l'anno 2035

COMPETENZE E FRONTIERE

Professionisti, i nuovi elenchi rivedono i confini

I 13 nuovi Albi ed elenchi e le riforme, compresa quella fiscale, rivedono i perimetri che delimitano le competenze tra professioni: ognuna impegnata a difendere spazi fra norme di legge e controversie in tribunale.

**Saporito, di Mauro,
Uva** — a pag. 12

I nuovi Albi ed elenchi rivedono i confini tra le professioni

L'evoluzione. Dalla riforma fiscale al decreto Anticipi e al Codice appalti: un pacchetto di disposizioni attribuisce competenze e le parcellizza. Il rischio è che diventino più incerte le aree di intervento

Valeria Uva

Prima l'ordinanza del Consiglio di Stato che ha rinviato alla Corte costituzionale la decisione sulla possibilità per i tributaristi di assegnare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Poi la sentenza della Cassazione sull'esercizio abusivo della professione per le società che svolgono in maniera continuativa e strutturale varie attività contabili, fiscali e di consulenza del lavoro senza adeguata e chiara informativa alla clientela.

Sono solo gli ultimi due episodi di una lunga scia di contrapposizioni tra professioni che nascono da perimetri incerti e si trascinano da decenni dentro e fuori le aule dei tribunali.

Il quadro normativo

Contrapposizioni alimentate, appunto, anche da norme generiche: come ad esempio quelle del decreto 139 del 2005 istitutivo dell'Ordine commercialisti ed esperti contabili che ha sì previsto per questi professionisti attività loro riservate, ma senza riconoscere una esclusiva. Un discorso analogo riguarda i consulenti del lavoro che per legge (la n. 12 del 1979) godono di una riserva sugli adempimenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza e fiscalità, ma la stessa legge attribuisce queste attività anche a quei commercialisti, avvocati, ragionieri e periti commerciali che si registrano presso l'ispettorato del lavoro (solo tra i commercialisti sono circa 30 mila quelli che

l'hanno fatto). Il quadro si è complicato con l'arrivo nel 2003 della legge n. 4 che per la prima volta ha regolamentato l'attività di professionisti non iscritti agli Ordini, ma alle associazioni vigilate dal ministero delle Imprese.

L'arrivo dei nuovi Albi

Eppure non si tratta solo di vecchie questioni di «perimetro». Sempre di più oggi i professionisti sono chiamati ad esercitare attività nuove, a certificare stati e condizioni, che possono essere l'unica via di accesso a bonus e crediti di imposta (come nel caso delle asseverazioni del Superbonus). Sono ben 13 infatti gli Albi ed elenchi nati (o riformati) negli ultimi anni: da quello dei gestori delle crisi di impresa (aperto a commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) all'ultimo in avvio mercoledì 21 febbraio, ovvero l'albo dei certificatori dei crediti di imposta in Ricerca e sviluppo, che, secondo il decreto istitutivo è aperto a chiunque sia «in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione». Ma i 15 progetti già seguiti, richiesti per l'accesso, alzano di molto l'asticella. Naturale, quindi, che tra le professioni, ordinarie e non, si sia accentuata l'esigenza di mettere sempre più in chiaro le proprie competenze, meglio se in esclusiva, intervenendo con emendamenti o modifiche regolamentari.

L'ultimo presidio (scattato il 18 gennaio) è quello dei commercialisti in tema di adempimento collaborativo: «La prima vera competenza esclusiva riconosciuta ai commercialisti, insieme con gli avvocati - riven-

dica Elbano de Nuccio, presidente del Cndcec - è quella per il tax control framework». In altre parole il decreto attuativo della riforma fiscale attribuisce solo a commercialisti e avvocati (che potranno farsi assistere da consulenti del lavoro) la certificazione delle aziende per il controllo del rischio fiscale. Ma per una competenza riconosciuta con chiarezza, altre sono più «fragili». È il caso dei report di sostenibilità che la direttiva sulla Corporate social responsibility sta progressivamente rendendo obbligatori nei bilanci delle aziende. «Noi crediamo che tutto ciò che crea valore per l'impresa, come la sostenibilità, debba essere di competenza dei commercialisti - aggiunge de Nuccio - ma serve chiarezza perché sui report Esg è in atto un vero e proprio assalto alla diligenza anche da grandi player non ordinistici». Il Consiglio nazionale, quindi, sta lavorando con il Mef per definire delle linee guida con i requisiti necessari per questa reportistica.

Confini incerti saranno anche quelli della nuova progettazione di opere pubbliche, campo elettivo per gli ingegneri civili. Dal 2025 secondo il Codice appalti i progetti sopra il milione di euro dovranno essere redatti con professionisti certificati per il Bim (*Building information model*): «Quella del Bim è una certificazione volontaria che non implica la laurea - precisa Domenico Condelli, consigliere con delega ai servizi di ingegneria e architettura del Consiglio ingegneri - bisognerà trovare il giusto equilibrio di competenze tra questi soggetti e gli ingegneri».

Più definite le attività degli avvocati, almeno per quanto riguarda l'assistenza e la difesa in giudizio e negli arbitrati, a loro riservate in esclusiva. Ma su tutte le altre attività è in corso una riflessione anche da parte dello stesso Consiglio nazionale forense che ha istituito un tavolo di lavoro interno (insieme con associazioni, organismo congressuale forense e Ordini) per riscrivere la legge professionale anche sul tema delle competenze e incompatibilità. I consulenti del lavoro svolgono con esclusiva professionale l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro tramite la

Fondazione Consulenti per il Lavoro e tramite gli ordini funzioni di certificazione contratti e conciliazioni delle liti di lavoro. «Riteniamo che gli Ordini debbano essere aggreganti rispetto agli iscritti – spiega il presidente del Consiglio nazionale, Rosario De Luca – e quindi non creare la suddivisione in ulteriori Albi ed elenchi interni».

I non ordinistici

Dal canto loro i tributaristi hanno appena ottenuto due riconoscimenti. Il primo è la possibilità di iscriversi all'Albo unico dei consulenti tecnici d'uffi-

cio: «Prima la scelta era diversa da tribunale a tribunale» precisa Roberto Falcone a capo della Lapet, l'associazione di tributaristi che ha promosso il ricorso sul visto di conformità. Ora invece il decreto 109/2023 che ha istituito l'Albo dei CtU ammette tutti i professionisti, anche i non ordinistici.

Da ultimo poi il decreto anticipi ha concesso anche ai tributaristi di assistere il cliente durante le verifiche fiscali. A Falcone non basta: «Oltre al visto di conformità, chiediamo anche di poter patrocinare nelle liti tributarie» aggiunge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frontiere mobili

1

IL RISCHIO FISCALE Gestione riservata

Con il nuovo decreto sull'adempimento collaborativo (Dlgs 221/2023) è stata affidata a commercialisti ed avvocati la gestione del rischio fiscale e l'elaborazione di un tax control framework

2

LA CONSULENZA TECNICA Nei giudizi in tribunale

Rivisti i criteri di accesso al nuovo Albo unico dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti. Il Dm 109/2023 abilita all'iscrizione anche i professionisti non ordinistici della legge 4/2003

3

LA RICERCA E SVILUPPO Per il credito di imposta

Per ottenere il credito di imposta su investimenti in R&S è necessaria una certificazione di soggetti iscritti a un Albo in arrivo. Richiesta una laurea coerente con la certificazione ma anche requisiti dimensionali e di esperienza in materia

4

LA PROGETTAZIONE IN BIM Per le opere pubbliche

Da gennaio 2025 il Codice contratti rende obbligatorio progettare le opere sopra il milione di euro con professionisti certificati Bim (*Building information model*). E una nuova competenza che si affianca a quella ingegneristica



PERITI E CTU
A tutti i professionisti non ordinistici riconosciuto l'accesso all'Albo unico di consulenti tecnici d'ufficio e periti



Dal 18 gennaio a commercialisti e avvocati la gestione del rischio fiscale per la cooperative compliance



Ricerca e sviluppo. Chiunque abbia una laurea «idonea» potrà certificare il credito di imposta in R&S

IL QUADRO

Ordini e associazioni alla prova di sentenze e sviluppi tecnologici

In un mondo delle professioni diviso in due tra professionisti iscritti a un Albo gestito da un Ordine e professionisti iscritti in elenchi, che a norma di legge (la n. 4/2013) possono svolgere attività in campi spesso simili a quelle degli iscritti agli Ordini, un ruolo particolare lo hanno gli utenti. Perché possono contestare (articolo 2231 del Codice civile) le richieste di pagamento di prestazioni professionali, svolte da soggetti non iscritti all'Ordine. Solo per talune professioni le leggi (Dlgs 139/2005 per dottori commercialisti ed esperti contabili) stabiliscono quando un'attività è libera, di competenza esclusiva o concorrente (si veda l'articolo a fianco). Nel frattempo la tecnologia genera interferenze, in quanto consente l'accesso a calcoli od operazioni complesse, con strumenti di ausilio (e, com'è prevedibile, con applicazioni di intelligenza artificiale). Le esclusive nel settore medico hanno limiti nel concetto di cura, ma anche in quel settore vi è una forte interferenza della tecnologia. Infine, un'ulteriore distinzione va fatta tra le categorie di professioni, poiché quelle tecniche (ingegnere, architetto, geometra) hanno parametri definiti, connessi al risultato; altre, come la consulenza o la tutela giudiziaria, utilizzano addirittura l'aspetto meramente formale per distinguere l'attività riservata. Come se non bastasse, poi, la libertà di stabilimento e la concorrenza (articoli 54 e 56 del Trattato europeo) mischiano le carte. Questa ampia premessa consente di leggere il più recente orientamento della Cassazione civile (7 febbraio 2024 n. 3495), allorché un salone di bellezza ha contestato un debito per dieci anni di consulenza (dichiarazioni fiscali, contabilità, buste paga, studi di settore, rapporti previdenziali), ritenendo che queste attività non potessero essere rese da una srl di professionisti non iscritti all'Ordine. La risposta dei giudici conferma l'esistenza di spazi liberi (dichiarazioni fiscali, pagamenti: Cassazione penale 11545/2012) o relativamente liberi (che chiunque può compiere a titolo occasionale e gratuito). Se tuttavia l'attività viene svolta in modo continuativo, stabile, organizzato e remunerato, se dà l'apparenza di un'attività professionale, emerge la diversa esigenza di tutelare l'affidamento dell'utenza e quindi di evitare che un'attività libera diventi nociva se svolta con volumi consistenti ed organizzata professionalmente, restando priva del controllo che spetta ad un ordine professionale. Su queste premesse assumono rilievo una serie di fattori, quali la durata pluriennale delle prestazioni (Cassazione

3495/2024), l'impegno continuativo, sistematico, retribuito, organizzato (Cassazione 11545/2012). Diventa rilevante l'utilizzo di una definizione (società professionale o commercialista), l'indicazione di un oggetto sociale che comprenda attività di consulenza, risultante da biglietti da visita intestati ad uno «studio tributario», il logo che appaia in una e-mail, dove si spenda la qualifica di «dott.commercialista» (Cassazione 14815/2016); una sede fissa, con dipendenti ed attrezzature, che presenti l'attività all'esterno come un efficiente studio; ancora, attrae l'attività tra quelle riservate, il farsi remunerare un compenso annuale (non occasionale, volta per volta), l'utilizzare titoli (posseduti, seppur senza iscrizione all'albo), la richiesta di pagamenti, in fattura, che rimandino anche ai contributi previdenziali professionali (4%) propri degli iscritti ad un albo.

— **Guglielmo Saporito**
— **Filippo di Mauro**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lavori edilizi, le detrazioni devono essere escluse dall'imponibile aziendale

Agevolazioni e bilanci

L'Aidc (norma 224/2024) prende posizione su un tema mai chiarito dalle Entrate

Irrilevanti la destinazione dell'immobile e la tecnica per contabilizzare il bonus

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli

Le detrazioni d'imposta concesse alle imprese che sostengono spese per interventi di riqualificazione di beni immobili sono escluse dalla base imponibile (anche Irap). Ai fini fiscali è irrilevante sia la destinazione – bene strumentale o bene merce – dell'immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d'imposta.

Con questa interpretazione (Norma 224, gennaio 2024), l'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) prende posizione su un tema divenuto molto comune dopo la pubblicazione del documento Oic «Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali» (diffuso in via definitiva il 3 agosto 2021), facendo così risaltare, per contrasto, il silenzio tenuto in questi due anni e mezzo dalle Entrate.

Paradossalmente, infatti, l'Oic diramò la Comunicazione proprio in risposta ai quesiti posti dall'Agenzia in tema di contabilizzazione dei bonus edilizi, nelle varie fattispecie che si verificano per effetto degli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020. Il comportamento contabile e fiscale pregresso era pressoché uniforme: in quanto "detrazione d'imposta", l'importo veniva (in genere extra-contabilmente) portato a riduzione dell'Ires o dell'Irpef, che quindi erano riportate a Conto economico già al netto del vantaggio maturato dall'impresa con l'investimento agevolato.

Nessuno si poneva il tema di possibili conseguenze fiscali legate alla maturazione del bonus, a maggior ragione dopo che la stessa Direzione regionale delle Entrate del Piemonte (risposta a interpello protocollo 901-445/2020) aveva affermato che «la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito d'imposta», concludendo che tale importo «non può concorrere alla formazione della base imponibile».

Tra contabilità e fiscalità

Concentrando l'attenzione sulle imprese committenti (e, quindi, prime beneficiarie dirette del bonus), dal 2021 l'equiparazione fatta dall'Oic tra la detrazione e un contributo in conto impianti comporta alternativamente (a seconda del metodo di contabilizzazione adottato):

- l'iscrizione di un riscontro passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta (metodo indiretto);

Essendo una rettifica di un'imposta indeducibile, ne deriva, ab origine, la non tassabilità, che si estende ai fini Irap

- la riduzione del costo dell'investimento sostenuto, sino al suo azzerramento in caso di superbonus 110% (metodo diretto).

Quest'ultima strada, peraltro, non ha alternative per l'impresa committente quando il fornitore riconosce lo "sconto in fattura", poiché l'investimento va iscritto direttamente al netto dell'importo scontato (paragrafo 6 del documento Oic).

Sulle conseguenze fiscali di questa mutata contabilizzazione la dottrina si è divisa. Una prima interpretazione ha sostenuto – facendo trasparire una sorta di "rassegnazione" – che i bonus finirebbero per generare per pari importo materia imponibile, sotto forma di proventi ripartiti nel tempo o minori ammortamenti, a causa di una combinazione "sfortunata" tra deri-

vazione dal bilancio e assenza di una norma che disattivi questo effetto. La tesi rende rilevanti fiscalmente (rispettivamente come proventi e oneri finanziari) anche il "plus" del 10% caratteristico del superbonus e lo "sconto" trattenuto dalla banca in caso di cessione, al punto che ci si è interrogati sul ruolo di questi importi nell'ambito dell'articolo 96 del Tuir. Ma tende a dimenticare che le imprese contabilizzavano i bonus da ben prima del 2021 con quote tuttora in detrazione, e che molte di esse non presentano neppure un Conto economico civilistico (semplificati, forfettari, eccetera), per cui l'inquadramento contabile non è la sola variabile per decidere le conseguenze fiscali.

L'Aidc, nella norma 224, sposa in pieno l'altra interpretazione già da tempo diffusa (si veda, ad esempio, Il Sole 24 Ore del 20 agosto 2021), secondo cui – a prescindere dalla classificazione e qualificazione contabile dei bonus, come pure dall'applicazione concreta della metodologia diretta o indiretta di contabilizzazione – dalla natura di detrazione d'imposta deriva l'irrilevanza fiscale dell'importo rispetto alla determinazione della stessa imposta.

Trattandosi di una rettifica di un'imposta indeducibile ai fini delle imposte sui redditi (articolo 99, Tuir), ne deriva, ab origine, la non imponibilità, che si estende ai fini Irap ex articolo 5, comma 3, del Dlgs 446/97, secondo cui non concorrono alla formazione del valore della produzione i contributi correlati a costi indeducibili. Pur nel silenzio del documento, ne dovrebbe conseguire l'irrilevanza anche delle correlate poste finanziarie attive e passive. Sono le variazioni dichiarative, diverse a seconda del metodo di contabilizzazione adottato e della tipologia di bene (strumentale o merce) oggetto di intervento, a concretizzare nei fatti tale non imponibilità. Nell'attesa che le Entrate – tardivamente per le imprese ma in tempo per le verifiche – facciano conosciere il loro pensiero su poste che hanno caratterizzato i bilanci dal 2020 in poi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La norma Aidc 224/2024 in sintesi



1

Bonus su bene strumentale (metodo diretto)

- In caso di bene strumentale classificato fra le immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della "detrazione d'imposta" mediante il metodo diretto, il valore fiscale del bene divergerà (in aumento) dal valore contabile, per un ammontare corrispondente esattamente al valore della "detrazione d'imposta" imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene.

- L'impresa ha diritto di eseguire, in ciascun periodo d'imposta di ammortamento del bene, una variazione in diminuzione dell'imponibile ai fini delle imposte sul reddito, determinata in misura pari al prodotto della citata differenza contabile-fiscale per il coefficiente di ammortamento adottato dall'impresa (e comunque nel limite massimo di quello fiscalmente consentito in base al Dm 31 dicembre 1988).

- In caso di dismissione del bene prima della conclusione del piano di ammortamento, la residua differenza contabile-fiscale si riflette nello stesso periodo d'imposta mediante una variazione in diminuzione dell'imponibile delle imposte sul

reddito del periodo. In questa circostanza, emergendo un disallineamento fra il valore contabile (espresso al netto del valore del contributo rappresentato dalla "detrazione d'imposta") e il valore fiscale (computato, come detto, al lordo di tale ammontare) del bene, occorrerà darne evidenza mediante la compilazione del Quadro RV della propria dichiarazione dei redditi (causale 5).

2

Bonus su bene strumentale (metodo indiretto)

- In caso di bene strumentale classificato fra le immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della "detrazione d'imposta" mediante il metodo indiretto, il valore fiscale del bene corrisponde al valore contabile, con la conseguenza che non si determinano – riguardo a tale aspetto – differenze circa la quota di ammortamento contabile e quella fiscalmente deducibile in ciascun periodo d'imposta.

- L'impresa avrà perciò titolo per effettuare, in ciascun periodo d'imposta, una variazione in diminuzione dell'imponibile ai fini

delle imposte sul reddito determinata in misura pari alla quota di "detrazione d'imposta" iscritta fra i proventi (alla voce A.5 del conto economico) in corrispondenza della riduzione del risconto passivo pluriennale.

- In caso di dismissione del bene prima della conclusione del piano di ammortamento, il residuo importo del risconto passivo, che sarà rilevato per intero quale provento nel conto economico dell'esercizio, darà titolo all'impresa di effettuare una corrispondente variazione in diminuzione dell'imponibile delle imposte sul reddito.

3

Bonus su immobile merce

- In caso di bene merce, il valore fiscale del bene diverge (in aumento) dal valore contabile, per un ammontare esattamente corrispondente al valore della "detrazione d'imposta" imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene.

- All'atto della dismissione del bene, l'impresa effettuerà una corrispondente variazione in diminuzione dell'imponibile delle imposte sul reddito.